



REPERTORIO

D.R.S. n. 1198

Voltura A.U. - D.R.S. 913/2009

dalla Società EDIPOWER alla Società A2A Energiefuture

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 nonché la L.R. 30/4/1991, n. 10 e s.m.i.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità* ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P. Reg. Sic. 18/01/2013, n. 6;
- VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli articoli 5 e 6;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione ecc.*;
- VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il D.P.R.Sic. 14/6/2016, n. 12 che approva il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9*;
- VISTO il D.P. Reg. Sic. n. 3077 del 24/5/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Energia all'ing. Domenico Armenio;
- VISTO il D.D.G. n. 421 del 14/7/2016 e il D.D.G. n. 8241 del 20/12/2016 con i quali, rispettivamente, l'ing. Tinnirello è stato preposto al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni di questo Dipartimento regionale dell'Energia ed è stato approvato il contratto individuale del suddetto Dirigente, stipulato in data 15/12/2016;
- VISTO il D.R.S. n. 913 del 16/06/2009 con il quale la Società EDIPOWER S.p.A., con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 33 - C.F. 13442230150, oggi con sede in Corso di Porta Vittoria n. 4, è stata autorizzata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m.i., alla costruzione e all'esercizio un impianto fotovoltaico da 800,00 kWp da installare all'interno della propria Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME), in parte su suolo (600 kWp) ed in parte su tetto (200 kWp);
- VISTA la nota prot. n. 1552 dell'1/7/2016, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 4/7/2016 al n. 25619, con la quale la Società EDIPOWER S.p.A ha avanzato istanza di voltura della titolarità dell'autorizzazione unica di cui al D.R.S. n. 913/2009 a favore della Società A2A Energiefuture S.p.A., allegando copia atto di scissione sottoscritto in data 27/6/2016 rogato dal dott. Edmondo Todeschini, Notaio in Milano, con atto repertorio n. 20865, registrato il 6/7/2016 al n. 37051;
- VISTA la nota prot. n. 31157 del 31/8/2016, con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, avendo esaminato la documentazione allegata alla suddetta istanza, ha rilasciato N.O. al trasferimento del ramo d'azienda e, contestualmente, ha chiesto alla suddette Società idonea documentazione integrativa;
- VISTA la nota prot. n. 2113 del 30/9/2016, assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 6/10/2016 al n. 35150 con la quale la Società A2A Energiefuture ha trasmesso documentazione integrativa;

- VISTA la nota prot. n. 19921 dell' 1/06/2017 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha effettuato l' accertamento e l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 44, comma 3 del D.lgs. n. 28/2011, di € 20.000,00 per la tardiva comunicazione dell'atto di scissione rogato in data 27/6/2016 da parte della Società EDIPOWER e reso noto in data 1/7/2016, rappresentando, che ai sensi dell'art. 16 della legge 24 /11/1981, n. 689 e s.m.i. è consentito al trasgressore di conciliare l'infrazione in argomento mediante il versamento, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della suddetta nota di accertamento della somma di € 16.674,20 pari a un terzo del massimo della sanzione (€ 50.000,00) maggiorata delle spese di procedimento (€ 7,20), ed ha chiesto inoltre la documentazione completa per la definizione del procedimento;
- VISTA la nota prot. n. 26367 del 14/07/2017 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia, a seguito di visura camerale effettuata in data 11/07/2017 rilevando che la Società EDIPOWER S.p.A risulta cancellata dal 07/10/2016 dal registro delle imprese, ha comunicato alla Società A2A Energiefuture S.p.A. di dover corrispondere una obbligazione pecuniaria connessa alla sanzione di cui sopra, poiché subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi della cessata Società EDIPOWER S.p.A;
- VISTA la nota prot. n. 36656 del 3/10/2017 con la quale il Servizio 3 del Dipartimento regionale dell'Energia ha comunicato alla Società A2A Energiefuture S.p.A. che, da una verifica del Sistema Informatico di Contabilità (S.I.C.), risultava il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a € 16.674,20, mentre non perveniva da parte della Società A2A Energiefuture S.p.A copia della quietanza di pagamento, pertanto si invitava a trasmetterla unitamente alla documentazione richiesta con nota prot. n. 19921 dell' 1/06/2017;
- VISTA la nota prot. AEF-794-P del 12/10/2017, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'energia in data 13/10/2017 al n. 38157, con la quale la Società A2A Energiefuture S.p.A ha trasmesso la quietanza di pagamento di cui al precedente visto;
- VISTE le note prot. AEF-829-P del 24/10/2017 e AEF-854-P del 13/11/2017, assunte al protocollo del Dipartimento regionale dell'energia rispettivamente in data 9/11/2017 al prot. n. 41393 e in data 13/11/2017 al prot. n. 41815, con le quali la Società A2A Energiefuture S.p.A ha trasmesso le complete integrazioni documentali richieste;
- VISTA la nota prot. AEF-977 P dell' 1/12/2017 assunta al protocollo di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 4/12/2017 al n. 45129 con la quale A2A Energiefuture S.p.A. comunica che i lavori relativi all'impianto fotovoltaico da 800 kWp sono iniziati il 7/08/2009, ultimati il 27/4/2010 e connessi alla rete il 17/6/2010;
- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, i Prefetti delle Province siciliane e Confindustria Sicilia pubblicato sul sito *Internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto da A2A Energiefuture S.p.A ai sensi del *Protocollo di legalità* sopra menzionato che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante, trasmesso con la nota protocollata in entrata al n. 35150/2016 sopra citata;
- VISTO l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0170493 effettuata in data 16/11/2017 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione trasmessa con nota prot. AEF-829-P del 24/10/2017 già citata, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;
- CONSIDERATO che il provvedimento può essere adottato anche immediatamente dopo l'inserimento della richiesta nel Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.), ai sensi dell'art. 92, comma 3, del suddetto *Codice antimafia*;
- RITENUTO di poter provvedere favorevolmente all'emissione del decreto di voltura, sussistendone i presupposti,

DECRETA



- Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e riscritte, l'autorizzazione unica rilasciata con D.R.S. n. 913 del 16/06/2009 alla Società EDIPOWER S.p.A., ai sensi dell'art. 12, c. 3 del D.lgs. 29/12/2003, n. 387, per la realizzazione e la gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza nominale di 800,00 kW_e, installato all'interno della propria Centrale Termoelettrica nel comune di San Filippo del Mela (ME), in parte su suolo (600 kW_p) ed in parte su tetto (200 kW_p), è volturata alla Società A2A Energiefuture S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, C.F. 09426250966 (di seguito Società).
- Art. 2) La Società è tenuta, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione per qualsiasi motivo dell'impianto ed opere connesse di cui al precedente art. 1.
- Art. 3) La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 4) La Regione Siciliana e le amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto fotovoltaico di cui all'art. 1 e delle opere connesse.
- Art. 5) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si intendono trasferite a carico della Società, tutte le clausole, condizioni e prescrizioni poste a carico di EDIPOWER S.p.A. con il decreto autorizzativo sopra indicato, i successivi eventuali provvedimenti nonché quelle stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e amministrative che qui si intendono integralmente richiamate.
- Art. 6) L'autorizzazione unica citata all'art. 1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, e viene altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, comma 3, del Codice antimafia ovvero nel caso di violazioni del Protocollo di legalità in premessa meglio specificato.
- Art. 7) L'autorizzazione unica citata all'art. 1 è altresì soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal decreto autorizzativo medesimo, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, c. 2 del Codice antimafia o altri provvedimenti inibitori e, inoltre, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati sussunti nel provvedimento di autorizzazione unica, che si intendono integralmente richiamate e riportate nel presente dispositivo.
- Art. 8) La Società è tenuta:
- registrare il presente decreto presso un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle Entrate;
 - registrare l'impianto con le modalità indicate nel sito internet del Dipartimento regionale Energia;
 - curarne la pubblicazione per estratto nella G.U.R.S.;
 - notificarne copia a tutti gli enti ed amministrazioni coinvolti nel procedimento dando comunicazione dell'avvenuta notifica al Servizio 3 del D.R.E.
- Art. 9) Il presente decreto verrà altresì pubblicato, ai sensi del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dall'art. 68, comma 5 della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 10) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di conoscenza da parte di chiunque vi abbia interesse.

Palermo, addì 20 DIC. 2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Ing. Alberto Timirello)



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3 - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

PATTO DI INTEGRITÀ

Ai sensi dell'art. 5, comma 9, del regolamento emanato con D.P.R.Sic. n. 48/2012

Parte integrante e sostanziale del D.R.S. n° 913 del 16.06.2009 avente ad oggetto:

la voltura dell'A.U. per l'impianto fotovoltaico da 800 kW/MWp, nel comune di San Filippo del Mela prov. (ME) località San Filippo del Mela

tra la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di P.U., Dipartimento regionale dell'Energia e la Società A2A Energiefuture (di seguito "*Società*"), con sede legale in Milano prov. (MI), Corso di Porta Vittoria n. 4, iscritta al Registro delle Imprese al n. 09426250966, in persona di Giuseppe Monteforte, nato/a a Gallipoli (LE) C.F. MNTGPP69E12D883P il 12/05/1969, in qualità di Amministratore Delegato, munito dei relativi poteri.

Premesso che:

la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, istituito con legge regionale n. 19/2008, è chiamato ad esercitare competenze in materia di energia e fonti energetiche, miniere, attività estrattive, cave, torbiere e saline nonché, a seguito della soppressione dell'Agenzia regionale di cui alla legge regionale n.19/2005, anche in materia di acque e rifiuti; nell'ambito delle competenze la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è chiamato, ai sensi di leggi regionali e nazionali, a gestire procedimenti finalizzati a rilasciare anche a soggetti privati provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o consentire concessioni per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali che si possono considerare di pubblico interesse, per i quali la normativa nazionale e regionale in materia prevede specifiche forme di incentivazione economica a valere sulle risorse pubbliche; per perseguire gli obiettivi di una più efficace tutela della sicurezza nel territorio e per creare condizioni ambientali favorevoli al corretto svolgimento delle suddette iniziative economiche la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in data 23 Maggio 2011 ha sottoscritto presso la Prefettura di Palermo con il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola e Confindustria Sicilia un apposito Protocollo di legalità



[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]



(di seguito: "Protocollo di legalità" o anche solo "Protocollo");

Considerato che:

ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i privati interessati al rilascio di provvedimenti autorizzativi (o già in possesso di provvedimenti autorizzativi), abilitativi e/o concessori di propria competenza finalizzati alla realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, indipendentemente dall'importo, dovranno assumere specifici obblighi per essere responsabilizzati principalmente sulle conseguenze interdittive di determinati comportamenti, e riguardanti un ventaglio di cd. situazioni a rischio, che, sebbene non individuate specificamente dalla normativa di settore, delineano fattispecie che possono dar luogo a comportamenti illeciti o favorire le infiltrazioni della criminalità organizzata; un consolidato orientamento giurisprudenziale consente alle Amministrazioni pubbliche, per operare più incisivamente e per tutelare interessi pubblici aventi specifica rilevanza di individuare nuovi strumenti da affiancare a quelli normativamente previsti da introdurre nei propri atti amministrativi come specifiche clausole di gradimento -clausole di tutela- tese a responsabilizzare i soggetti che entrano in rapporto con essa sulle conseguenze interdittive di comportamenti illeciti;

Ritenuto:

di assumere consapevolmente formali obbligazioni per assicurare, in generale, la prevenzione da possibili fenomeni di devianza e di vulnerazione dei principi di trasparenza, libertà di impresa e leale concorrenza e concorrere a prevenire il rischio delle infiltrazioni criminali nel mercato;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

Art. 2

Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia e della Società interessata al rilascio di provvedimento autorizzativo di cui sopra a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione e antimafia meglio specificati nei successivi articoli del presente Patto.

Art. 3

La Regione Sicilia Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si impegna a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti il procedimento, permettendo ad ogni operatore economico di conoscere e verificare gli aspetti tecnici dell'intervento e quelli amministrativi del procedimento volto al rilascio del provvedimento, a effettuare i controlli e a condividere anche esso lo spirito etico e moralizzatore che è insito nell'adozione dello strumento, assumendosi le responsabilità connesse e conseguenti.

Art. 4

La Società si impegna a:

- 1) non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- 2) denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti




[A single, long, handwritten line in dark ink, possibly representing a signature or a long word, extending diagonally across the page.]



di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;

- 3) comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati camerali concernenti la compagine sociale;
- 4) richiedere le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni per le imprese fornitrici e appaltatrici con cui si stipulano, per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, contratti privati di importo superiore a 3 milioni di euro per gli appalti di lavori, 900 mila euro per gli appalti di servizi e forniture e, indipendentemente dal loro valore, per le imprese impegnate nelle cosiddette "forniture e servizi sensibili" ossia: trasporto di materiale a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo, servizi di autotrasporto, guardianie di cantieri e fornitura di servizi di logistica e di supporto;
- 5) approvare preventivamente gli eventuali subappalti per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio e a richiedere le informazioni del Prefetto di cui al suindicato articolo 91 del d.lgs. n. 159/2011 nel caso in cui i citati contratti siano di importo superiore a 1,5 milioni di euro in materia di lavori, 450 mila euro in materia di servizi e forniture; e non procedere, nelle ipotesi di cui ai due punti precedenti, alla stipula del contratto con l'impresa interessata e a risolverlo immediatamente, qualora fosse stato già firmato e nel caso in cui intervenga una informativa prefettizia interdittiva tipica;
- 6) comunicare le generalità del/i proprietario/i e dei soggetti che hanno a qualsiasi titolo la disponibilità degli immobili su cui verranno realizzati gli interventi infrastrutturali e/o esercitate le attività imprenditoriali autorizzate, abilitate e/o concesse da parte dell'Amministrazione Regionale e che si è consapevoli che, nel caso in cui la Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dovesse comunque acquisire nei confronti degli stessi elementi di fatto o indicazioni comunque negative da farli ritenere collegati direttamente o indirettamente ad associazioni di tipo mafioso, non potrà rilasciare il provvedimento autorizzativo, abilitativo e/o concessorio e se già rilasciato ne disporrà la revoca;
- 7) effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di istituti di credito o Poste Italiane S.p.A. e custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione (es. estratto conto) che attesta il rispetto del citato obbligo;
- 8) comunicare le modalità di affidamento dei lavori, la ditta esecutrice, il numero dei lavoratori occupati, qualifiche e criterio di assunzione, al fine di rendere tempestivi ed agevoli i controlli sull'osservanza delle norme previdenziali ed assicurative e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- 9) inserire nei contratti privati stipulati con le imprese fornitrici e/o appaltatrici per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio apposite clausole che prevedano anche a carico delle stesse i superiori obblighi, disponendo in caso di violazione la risoluzione immediata del vincolo contrattuale o la revoca dell'autorizzazione al sub appalto e/o al sub contratto e/o ai sub contratti successivi;





10) inserire, nei contratti privati volti a variare la titolarità del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio, e/o la titolarità della gestione dell'attività autorizzata oppure abilitata oppure concessa, apposita clausola che preveda i) l'assunzione da parte del subentrante degli obblighi di cui al Protocollo del 23 maggio 2011 e delle connesse responsabilità in caso di violazione nei confronti della Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che preveda altresì che ii) le parti sono consapevoli che, in caso contrario, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità disporrà la revoca del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure concessorio nei confronti del subentrante.

Art. 5

La Società prende atto e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo Patto di Integrità, la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell'Energia revocherà il provvedimento de quo di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

Art. 6

La Società è consapevole che la Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento regionale dell'Energia al fine di prevenire o reprimere possibili irregolarità e/o abusi nella gestione delle attività economiche autorizzate, nonché per verificare il rispetto degli obblighi assunti con il presente Patto oltre ad utilizzare uffici interni si avvarrà anche della collaborazione dei Comandi provinciali della Guardia di Finanza.

Art. 7

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore per tutta la durata dell'attività abilitata con il provvedimento di cui il presente Patto forma parte integrante e sostanziale.

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE

Alberto Tinnirello

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Giuseppe Monteforte

Il sottoscritto Giuseppe Monteforte, quale procuratore e legale rappresentante, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articoli 2, 4, 5.

MILANO, li 27 SET. 2016

TIMBRO DELLA SOCIETÀ E FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE

Giuseppe Monteforte